

ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 28 MAGGIO 2020  
(omissis)

- Il Vice Presidente Mazzoni e il Consigliere Alesii riferiscono che pervengono agli Uffici dell'Ordine numerose richieste da parte dei praticanti, riguardanti - oltre alla durata del tirocinio nel periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 in merito alla quale rimandano alle precedenti delibere consiliari approvate in data 30 aprile e in data 21 maggio 2020 - anche richieste di chiarimenti relative alla partecipazione alle udienze per il periodo successivo all'11 maggio 2020 durante il quale, in alternativa allo svolgimento delle udienze in presenza fisica, sono previste le modalità alternative della video conferenza e della trattazione scritta, mediante scambio e deposito di note scritte, secondo quanto previamente disposto dal Giudice.

Al riguardo propongono che, per tutto il periodo nel quale le udienze si terranno secondo le suddette modalità alternative, la presenza del praticante, nel caso di trattazione scritta, sia attestata dal dominus riportando nelle note il nome e il numero di tesserino del praticante che abbia assistito alla redazione delle stesse e alla disamina delle note di controparte o, nel caso di video conferenza con il Giudice e con le controparti, sia riportata nel verbale della video conferenza alla quale il praticante dovrà assistere, ovvero con attestazione dell'Avvocato affidatario.

Quanto sopra anche tenuto conto del fatto che il semestre di tirocinio professionale è da considerarsi svolto positivamente, pur con la partecipazione ad un numero di udienze inferiore a venti, ma solo nell'ipotesi nella quale nel semestre sia ricaduto il periodo di sospensione delle udienze decorrente dal 9 marzo 2020 e fino all'11 maggio 2020 (art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dall'art. 36 del D.L.8 aprile 2020 n. 23).

Il Vice Presidente Mazzoni e il Consigliere Alesii propongono, inoltre, a parziale modifica della precedente delibera approvata sul punto in data 30 aprile 2020, che i colloqui di fine pratica (che non è possibile svolgere in presenza fisica se non a costo di violare le norme sul c.d. distanziamento sociale imposto dalla normativa sanitaria attualmente vigente) siano sostituiti da una compiuta disamina della relazione redatta a compimento del primo anno di pratica e del libretto della pratica sottoscritto dal praticante e dal dominus, entrambi attestanti le attività svolte nel periodo di pratica.

Il Consiglio approva sollecitando il Consiglio Nazionale Forense a valutare eventuali interventi in considerazione dell'enorme contrazione del numero delle udienze.

E' estratto conforme all'originale.

Roma, 5 giugno 2020

Il Consigliere Segretario  
(Avv. Mario Scialla)